

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI SULLA MOZIONE N° 2977,  
DELL'ON. ETTER E CONFIRMATARI, CONCERNENTE LA MODIFICA DELL'ART. 35 DEL  
REGOLAMENTO COMUNALE, ALLO SCOPO DI INTRODURRE IL VOTO SEGRETO  
NELLA CONCESSIONE DELL'ATTINENZA COMUNALE.

---

Lugano, 11 luglio 2002

All'on.do  
Consiglio Comunale  
6900 Lugano

Onorevoli colleghi,

La mozione in oggetto si caratterizza per la stringatezza del testo e per l'assenza di argomentazioni scritte a sostegno della richiesta. Nell'intento di capirne bene le ragioni, la Vostra Commissione ha perciò ampiamente ascoltato il primo mozionante, on. Roger Etter, in data giovedì 6 giugno. In precedenza era pervenuta a tutti i Consiglieri la comunicazione di un altro mozionante, l'on. Elio Bollag, che ritirava la propria adesione dalla mozione. Stando a quanto la Commissione ha potuto apprendere dal primo mozionante, tre sarebbero i motivi a giustificazione dell'introduzione del voto segreto nella concessione dell'attinenza comunale:

1. il desiderio di rendere più veloce la procedura di voto,
2. la maggior libertà dei Consiglieri nell'esprimere il proprio voto,
3. l'idea che ogni votazione su persone debba avvenire per voto segreto.

La richiesta di rendere più spedita la procedura di voto delle naturalizzazioni, nel rispetto dell'art. 60 della LOC, è senz'altro condivisa dalla Vostra Commissione, che però ritiene importante disgiungere la ricerca della miglior soluzione in tal senso dall'introduzione di un voto segreto, la cui funzione evidentemente è un'altra. Qualsiasi nuovo accorgimento venisse escogitato, atto a snellire i tempi di voto in Consiglio Comunale – dalla distribuzione di schede intestate o di formulari, all'introduzione del voto elettronico – non perderebbe nulla della sua efficacia, se lasciasse manifesto il nome di ogni singolo votante.

Diversamente del primo punto citato, che come detto riguarda aspetti tecnici, tutti ancora da verificare, ma comunque introducibili indipendentemente dalla scelta del sistema di voto, gli altri due entrano senza dubbio nel merito del suo significato intrinseco. Il sistema di voto segreto, quale possibile alternativa alla votazione aperta, è stato introdotto con la LOC del 1.3.1950 e confermato da quella vigente, proprio allo scopo di tutelare la libera volontà dei votanti in decisioni aventi carattere personale. Il legislatore del 1950 aveva introdotto tale possibilità soprattutto per i comuni a regime di Assemblea (cfr. E. Ratti, Il Comune), e la norma restava per analogia inalterata in sede di Consiglio comunale (cfr. art. 29 e art. 60 LOC). Con il tempo in molti comuni sono poi state fissate precise disposizioni di regolamento. Vale la pena di ricordare qui testualmente quanto dice l'art. 35 del Regolamento comunale di Lugano, attualmente in vigore.

- art. 35**
- 1. Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e le nomine di competenza del Consiglio comunale, avvengono di regola, per alzata di mano; se richiesta sarà eseguita la controprova.*
  - 2. Si procederà per appello nominale o per voto segreto se così sarà deciso dalla maggioranza dei votanti prima della votazione.*

Come si può osservare, la possibilità di procedere per voto segreto su singoli casi è già consentita dall'art. 35 cpv. 2, basta che sia voluta dalla maggioranza dei presenti prima della votazione. Tuttavia a mente della Vostra commissione, il Consiglio comunale di Lugano non ha mai fatto uso di questa sua facoltà, né per le concessioni di attinenza, né tanto meno per le nomine di sua competenza. Segno abbastanza evidente che in oltre cinquant'anni non se ne è mai sentito il bisogno. Un risultato che rende onore alla città: ha saputo garantire il dibattito democratico nel rispetto delle parti, esercitando scopertamente la manifestazione del dissenso, sia che si è votasse su persone o su oggetti.

A differenza delle Assemblee comunali, ove vota ogni cittadino, il Consigliere comunale è conferito di una carica che comporta anche delle responsabilità, risulta esponente di un gruppo politico e rappresentante dei propri elettori. Si ritiene quindi giusto che i cittadini possano sapere che cosa egli vota. Si preferisce veder esprimere schiettamente ogni opinione a viso aperto in un confronto trasparente, invece di nascondersi dietro l'anonimato, con il rischio di alimentare una cultura del sospetto.

Inoltre non va dimenticato che, nel caso delle naturalizzazioni, la votazione costituisce l'ultimo atto a livello comunale di un lungo iter procedurale, che coinvolge l'ufficio di vigilanza sullo stato civile, gli uffici di tassazione, l'ufficio esecuzioni e fallimenti, l'ufficio federale di giustizia e il comando di polizia. A questi si aggiungano le referenze di tre mallevadori, che si rendono garanti dell'idoneità del candidato, e il superamento di un esame, istituito per valutare le conoscenze di lingua italiana, di storia, civica e geografia locali e federali, come pure il grado di integrazione nella comunità (cfr. art. 7 RLCCit). Sulla base di tutti questi elementi il Municipio stende il suo Messaggio per il consueto rapporto commissionale. Il relatore riesamina l'intero incarto e prende contatto con il naturalizzando, al quale è ancora richiesto di sostenere un colloquio con la Vostra Commissione delle petizioni. Vi possono essere informazioni concernenti il richiedente, che hanno carattere strettamente personale, professionale o confidenziale, e vanno trattate con il dovuto riserbo, nel rispetto della sua dignità. Quelle persone, che per qualche ragione oggettiva non adempiono a tutti i requisiti richiesti, vengono di regola informate durante il colloquio e consigliate di ritirare la loro domanda. In qualche caso, dopo un rapporto negativo della Commissione, il Municipio stesso ha ritirato il Messaggio prima di giungere in Consiglio comunale.

Da quanto precede appare ovvio che, nella stragrande maggioranza dei casi, le votazioni sulla concessione dell'attinenza comunale non necessitino più di alcuna considerazione in sede di Consiglio comunale, ma si traducano in una semplice ratifica. Ciò non impedisce, a chi ritiene di avere un giudizio diverso o semplicemente delle perplessità, di esercitare liberamente il suo diritto, senza alcun timore e senza doversi mascherare.

In conclusione la Vostra Commissione, per le ragioni esposte, giudica inutile e pericolosa la proposta di introdurre il voto segreto nella concessione dell'attinenza comunale luganese e Vi invita a volèr

#### **risolvere:**

La mozione N° 2977, dell'on Etter e confirmatari, concernente la modifica dell'art. 35 del Regolamento comunale, allo scopo di introdurre il voto segreto nella concessione dell'attinenza comunale, è respinta.

Con ogni ossequio,

Per la Commissione delle Petizioni

Marco Leidi, relatore  
Mariuccia Ghiringhelli  
Ermidio Antonini  
Marily Bernasconi  
Graziella Martinaglia  
Mario Borradori  
Alessandra Giezendanner  
Francesco Gilardi  
Paola Lavagetti  
Pio Bordoni  
Enzio Bertola